

R.D.L. 8 marzo 1934, n. 736 ⁽¹⁾.

Disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino dello Stato.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 1934, n. 111 e convertito in legge dalla [L. 14 giugno 1934, n. 1090](#).

1. L'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali di chinina e degli alcaloidi estratti dalla cincona, sia allo stato di purezza che mescolati ad altre sostanze, è riservata alla amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, alla quale è anche riservata la lavorazione e la fornitura dei sali e prodotti di chinino, che il Ministero dell'interno ⁽²⁾, su proposta del Consiglio superiore di sanità, prescrive ai fini della lotta contro la malaria.

I prodotti chinacei, il cui tipo di confezionamento viene indicato dal Consiglio superiore di sanità, che ne approva i campioni, devono portare la indicazione «Chinino di Stato» e non possono in alcun modo essere imitati od utilizzati dall'industria privata ^(2/a).

(2) Attribuzione trasferita ora al Ministero della sanità istituito con [L. 13 marzo 1958, n. 296](#).

(2/a) Vedi, anche, l'art. 1, [L. 1° luglio 1966, n. 536](#), riportata al n. D/V.

2. È in facoltà della amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di consentire l'importazione nel regno, da parte di privati, di corteccia di cincona, di sali di chinino ed in genere di alcaloidi estratti dalla medesima sotto qualsiasi forma, sia allo stato di purezza che mescolati ad altre sostanze.

Tale importazione è subordinata al pagamento di un diritto a favore della amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno ⁽²⁾ sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ^(2/b).

Anche i prodotti farmaceutici e le specialità medicinali, contenenti alcaloidi estratti dalla corteccia di china sono soggetti al pagamento del diritto di cui sopra, per la quantità di alcaloide che contengono.

Lo stesso trattamento si applica a qualsiasi altro prodotto contenente corteccia di china ed alcaloidi da essa estratti ^(2/a).

(2) Attribuzione trasferita ora al Ministero della sanità istituito con [L. 13 marzo 1958, n. 296](#).

(2/b) Diritto soppresso dall'art. 2, [L. 1° luglio 1966, n. 536](#), riportata al n. D/V.

(2/a) Vedi, anche, l'art. 1, [L. 1° luglio 1966, n. 536](#), riportata al n. D/V.

3. Le disposizioni dei precedenti artt. 1 e 2 con decreto del Ministro per l'interno ⁽²⁾, di concerto con quello per le finanze, possono essere estese a preparati sussidiari del chinino che il Consiglio superiore di sanità designa come utili nella cura della malaria.

(2) Attribuzione trasferita ora al Ministero della sanità istituito con [L. 13 marzo 1958, n. 296](#).

4. Per gli affari relativi al servizio di importazione, preparazione e vendita del chinino e dei preparati sussidiari, nel caso considerato dall'articolo 3, è membro del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, con voto deliberativo, il direttore generale della sanità pubblica ⁽³⁾.

I risultati della gestione del servizio sono messi in evidenza nel bilancio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(3) Ora, il direttore generale della medicina sociale, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#).

5. Il prezzo di vendita dei preparati di chinino dello Stato, distintamente per il pubblico e per le amministrazioni pubbliche, è determinato dal Ministro per le finanze di intesa con quello per l'interno ⁽²⁾, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli.

La vendita al pubblico è effettuata col mezzo dei farmacisti e delle rivendite di generi di monopolio in conformità di quanto viene stabilito nel regolamento per l'applicazione del presente decreto-legge.

Gli aggr di vendita ai farmacisti ed ai rivenditori vengono determinati con decreto del Ministero per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli ⁽⁴⁾.

La vendita alle pubbliche amministrazioni a prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, è fatto direttamente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Dove le condizioni locali, per la gravità e diffusione delle febbri malariche, siano per richiederlo, la concessione del chinino di Stato, a prezzo di favore, può essere fatta direttamente:

a) agli enti incaricati dei servizi di assistenza antimalarica, alle congregazioni di carità, all'istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, alla Croce Rossa Italiana, alle istituzioni pubbliche di beneficenza per il chinino da distribuire ai loro beneficiati;

b) alle associazioni sindacali dei lavoratori ed alle cooperative di lavoro ad uso dei loro soci;

c) alle altre pubbliche amministrazioni, alle casse di malattie, alle imprese di lavori pubblici, ai consorzi agrari e di bonifica, alla direzione di stabilimenti industriali, cave e miniere e ad altre imprese contemplate dalla legge per gli infortuni sul lavoro, purché si obblighino a farne direttamente la gratuita somministrazione ai proprii coloni, impiegati, salariati e dipendenti.

(2) Attribuzione trasferita ora al Ministero della sanità istituito con [L. 13 marzo 1958, n. 296](#).

(4) Con [D.M. 11 marzo 1952](#) l'aggio è stato fissato nella misura del 20% del prezzo di tariffa per la vendita al pubblico.

6. Il fondo da stanziare annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ⁽²⁾ per diminuire le cause della malaria è commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'azienda del chinino, accertati nell'ultimo rendiconto presentato dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario, saranno conservate ai residui, e potranno essere erogate negli esercizi finanziari successivi.

(2) Attribuzione trasferita ora al Ministero della sanità istituito con [L. 13 marzo 1958, n. 296](#).

7. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, per la vendita di chinino per conto dello Stato, articoli 164 a 173 e tutte le altre contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nel presente decreto-legge.

8. Il governo del Re, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge, provvederà ad emanare il regolamento per la sua esecuzione.

9. Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
